





## CONFERMATE LE DEDUZIONI AGLI AUTOTRASPORTATORI PER IL PERIODO 2015 E 2016

Anche per il 2016 in sede di redazione del modello Unico saranno applicabili apposite agevolazioni al settore dell'autotrasporto, in particolare:

- recupero del contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
  - deduzione forfetaria di spese non documentate;
  - deduzione per motoveicoli e autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t.
- La deduzione forfetaria cambia in ragione delle modifiche apportate con la Legge di Stabilità per il 2016 (L. 208/2015) per effetto delle quali è prevista una misura unica per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre al territorio del Comune in cui vi è la sede dell'azienda.
  - Le agevolazioni in oggetto matureranno nel corso del 2016 e troveranno apposita allocazione nei quadri, di volta in volta segnalati, del modello Unico 2017.
  - Gli autotrasportatori possono usufruire anche della deduzione per le trasferte dei dipendenti di cui all'articolo 95, comma 4, Tuir, il quale prevede, in alternativa alla deduzione delle spese sostenute per le trasferte dei dipendenti fuori dal territorio comunale, la deduzione di un importo giornaliero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, pari a 59,65 euro (95,80 euro per le trasferte all'estero). In questo caso non rileva né la forma giuridica né la tipologia di tenuta della contabilità dell'impresa utilizzatrice.
  - La deduzione va riportata nel modello unico quadri RF o RG e non corrisponde (*e quindi non va confusa*) alla ulteriore deduzione Irap prevista per le imprese di autotrasporto merci di cui all'articolo 11, comma 1-bis, D.Lgs. 446/1997. In base a tale norma, ai fini del tributo regionale è possibile dedurre le indennità di trasferta specificamente erogate in forza del contratto collettivo, per la sola quota che non concorre a formare il reddito del lavoratore dipendente (*46,48 euro per giorno, maggiorate sino a 77,47 euro nel caso di trasferte all'estero, sempre al netto delle spese di viaggio e di trasporto*).

### Recupero del contributo al SSN

L'articolo 1, comma 103, L. 266/2005 ha stabilito il recupero in compensazione del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) pagato sui premi assicurativi per responsabilità civile dei veicoli per trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate omologati almeno come Euro 2,00.



Con apposito comunicato stampa del 5 luglio 2016 l'Agenzia delle Entrate, ha reso noto che anche per il 2015 gli autotrasportatori potranno recuperare il contributo al SSN versato nel 2015 sui premi assicurativi di cui sopra.

Il credito potrà essere utilizzato nel modello F24 per compensare le altre imposte da versare, il **codice tributo** da utilizzare è il **6793**, anno di riferimento 2016.

Anche per il 2016 l'importo massimo compensabile è pari al premio versato con un massimo di 300,00 euro per veicolo; l'utilizzo in compensazione delle somme in esame non concorre al limite di 700.000,00 euro di cui articolo 25, D.Lgs. 241/1997.

Il credito di imposta per il recupero del SSN non costituisce reddito per le imprese né concorre alla determinazione del valore della produzione Irap.

Esso va riportato in apposita sezione del quadro RU del modello Unico per il 2016 (*Unico 2017*), in particolare nell'RU occorre indicare:

- il credito spettante,
- l'ammontare utilizzato e
- l'eventuale credito "riversato" se utilizzato in eccesso (*è il caso del ravvedimento operoso*).

Inoltre nel modello Unico 2016 (redditi 2015) dovrà invece essere indicato nel quadro RU (codice 38) il medesimo credito utilizzato in compensazione, riferito ai premi di assicurazione pagati nel corso del 2014.

**Deduzione forfetaria di spese non documentate**

Per il trasporto di merci effettuato per conto terzi personalmente dall'imprenditore, ovvero dai singoli soci di società di persone, è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate secondo quanto stabilito dall'articolo 66, comma 5, Tuir.

Possono applicare tale deduzione le sole imprese in contabilità semplificata ovvero in contabilità ordinaria ma per opzione; la deduzione non è usufruibile dalle imprese in contabilità ordinaria per obbligo.

Come detto in premessa tali deduzioni sono state oggetto di modifica e, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che esse ammontano a:

- 17,85 euro per i trasporti all'interno del comune in cui ha sede l'impresa;
- 51,00 euro per i trasporti oltre il comune ove ha sede l'impresa ma all'interno della regione e delle regioni confinanti;
- 51,00 euro per i trasporti effettuati oltre tale zona territoriale.

Le deduzioni spettano una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi, quindi se l'imprenditore utilizza per un giorno la deduzione per i viaggi fuori dal Comune non potrà beneficiare per il medesimo giorno anche di quella per i viaggi all'interno del Comune (anche quando in realtà avesse percorso entrambi i tragitti).

Anche in questo caso va data indicazione della deduzione usufruita nei quadri G o F del modello Unico (a seconda che l'impresa sia in contabilità semplificata o ordinaria per opzione).

A tal fine l'autotrasportatore deve predisporre (e sottoscrivere) un prospetto riepilogativo che riporti l'indicazione dei viaggi effettuati (cliente, destinazione, orario di partenza e orario di arrivo) e dei documenti di trasporto utilizzati.

**Deduzione per motoveicoli e autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t**

L'articolo 66, comma 5 del Tuir prevede anche una ulteriore deduzione, pari a 154,94 euro, in favore delle imprese di autotrasporto in contabilità semplificata (*sia ditte individuali che società di persone*) con riferimento ad ogni motoveicolo e autoveicolo posseduto a qualsiasi titolo (anche *leasing*) e utilizzato nell'attività d'impresa avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate.

Tale deduzione, che in caso di cessione del veicolo cui si riferisce va ragguagliata ad anno, è cumulabile con la precedente deduzione forfetaria per spese non documentate e va riportata nel quadro G del modello Unico.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

  
**Studio Mantovani & Associati s.s.**  
Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito [www.mantovanieassociati.it](http://www.mantovanieassociati.it)